



Q&A

Quesiti raccolti nella settimana dal 5 al 19 maggio

Misura PNRR
M.7-I.17

PER L'EFFICIENTAMENTO
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

INFORMAZIONI PRELIMINARI

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|--------------------------|-------------------|---|---|
| 3 | 30/04/2025 | Vari stakeholder | PdCM | La PA può accedere direttamente alla misura per ottenere la copertura finanziaria del proprio progetto e svolgere successivamente una procedura di affidamento per selezionare la ESCo? | No, solo la ESCo già aggiudicataria di un contratto di lavori e servizi che abbia ad oggetto interventi ammissibili alla misura può presentare istanza di finanziamento |
| 12 | 07/05/2025 | ATERP CALABRIA | Federcasa | E' possibile considerare, una volta pubblicato il Decreto, lo stanziamento delle risorse previste dallo stesso come fonte finanziaria utile per le aziende alla pubblicazione dei propri bandi? | Le risorse previste dalla misura possono certamente essere considerate una fonte di finanziamento alla quale fare riferimento in fase di pubblicazione dei bandi. Cionondimeno, tali risorse non sono accertate in entrata dall'Amministrazione in qualità di stazione appaltante, e pertanto la procedura di gara dovrà essere scelta in coerenza con il fatto che la concessione delle risorse potrà essere richiesta al GSE solo a gara aspletata dalla ESCo che ne risulti aggiudicataria |
| 63 | 13/05/2025 | Alperia Green Future srl | Federcasa | In relazione ai requisiti che devono avere gli edifici si chiede se sia stata valutata la possibilità di rimuovere l'obbligo dell'impianto centralizzato? Per rendere più aperta la partecipazione. | La centralizzazione degli impianti di climatizzazione è un requisito essenziale per il ricorso alla misura e non sono previste modifiche normative per modificare tale disposizione. |



Ex-IACP, Comuni e altri enti deputati alla gestione di ERP, possono chiedere la Valutazione Preliminare, ma la concessione delle risorse può essere richiesta solo da una ESCo aggiudicataria del contratto per l'esecuzione degli interventi

AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI (1 di 3)

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|------------------|-------------------|--|---|
| 2 | 30/04/2025 | Vari stakeholder | PdCM | Se una PA ha già svolto e assegnato con procedura di evidenza pubblica ad una ESCo lavori che producano un efficientamento del 30% su edifici con i requisiti previsti dalla misura, tale ESCo può accedere alla misura? | Si, previa rimodulazione del quadro economico in coerenza. Ad esempio: in caso di contratto assegnato che preveda un contributo in conto capitale e/o un canone da parte della PA, il contributo e/o il canone dovranno essere ridotti in proporzione all'entità del Gantt messo a disposizione dalla M7; in caso di EPC assegnato che preveda il ricorso della ESCo al CT e la restante parte da rimborsare attraverso un canone da parte della PA, il contributo CT dovrà essere richiesto solo per la parte di investimenti non già coperta dalla M7 l17 e comunque rimodulando il canone a carico della PA in funzione del totale delle grant ottenute dal progetto |
| 17 | 7/05/2025 | Assoesco | Federcasa | Si prevede di introdurre massimali di importo per singolo Ente Pubblico Territoriale, così da favorire accesso all'incentivo da parte di un numero maggiore di Enti Pubblici Territoriali? | NO, non ci saranno vincoli al numero di progetti che un singolo ente territoriale o gestore potrà presentare. (Ciò, perchè in questa fase la priorità è assegnata al raggiungimento del target concordato con la Commissione europea, pena la perdita complessiva delle risorse della misura) |
| 49 | 12/05/2025 | AESS | Tutor GSE | ALLEGATO 2: METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'INCENTIVO - Spesa totale sostenuta per l'intervento Si prevede di introdurre massimali di importo per singolo Ente Pubblico Territoriale, così da favorire accesso all'incentivo da parte di un numero maggiore di Enti Pubblici Territoriali? | |




AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI (2 di 3)

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|-------------|-------------------|--|---|
| 15 | 7/05/2025 | Assoesco | Federcasa | Come verrà calcolato il valore complessivo del Progetto di Investimento per definire il range di valore che deve essere compreso tra 10 e 30 M€? In particolare: - Ogni ESCo o raggruppamento di ESCo potrà accorpate liberamente interventi su più edifici, anche di Enti Territoriali differenti, restando all'interno di questo range? - Ogni ESCo o raggruppamento di ESCo potrà presentare più Progetti di Investimento, purché non coinvolgano gli stessi edifici, ognuno ricadente in questo range? | Il valore complessivo del progetto viene calcolato in base al valore degli interventi effettuati su più edifici purché siano oggetto dello stesso affidamento e pertanto di titolarità o gestione della stessa stazione appaltante (ente pubblico territoriale o suo ente strumentale). |
| 27 | 7/05/2025 | AESS | Tutor GSE | Il progetto che presenta la Esco al GSE per M7 deve essere di almeno 10 Mil€, questi 10 mil si intendono a contratto aggiudicato con 1 ACER o per arrivare ai 10 Mil€ e fare la domanda al GSE si possono mettere assieme più aggiudicazioni ovvero interventi su edifici di più ACER, quindi più aggiudicazioni possono confluire in un unico progetto d'intervento? fermo restando che la esco sia aggiudicataria di tutte le gare di cui fa domanda. | Le Esco possono partecipare a distinte procedure ad evidenza pubblica gestite da differenti stazioni appaltanti, purché presentino, per ciascuna procedura, progetti con valore compreso tra i 10 e i 30 milioni di euro |



AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI (3 di 3)

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|-------------|-------------------|--|--|
| 43 | 7/05/2025 | Assoesco | Federcasa | <p>(Art.12) L'asseverazione di cui al precedente periodo è corredata, altresì, dall'attestato di prestazione energetica (APE) post operam di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, nonché dagli attestati di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativa alle singole unità immobiliari dell'edificio interessato dagli interventi depositati presso il catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici istituito presso la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.</p> <p>Si conferma che l'eventuale mancanza di parte degli attestati di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativa alle singole unità immobiliari, per motivi non dipendenti dalla ESCo (es. prolungata impossibilità di accesso all'unità immobiliare) non sarà motivo di revoca dell'incentivo</p> | <p>Come precisato dall'articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto attuativo la revoca è prevista, tra gli altri casi, per fatti comunque imputabili alle Esco relativi all' irregolarità insanabile della documentazione prodotta o delle dichiarazioni rese con la domanda d'accesso al sostegno, ovvero nell'ambito delle attività di controllo di cui all'articolo 12. Tale ultima disposizione prevede che in tale fase la Esco debba trasmettere al GSE, a conclusione degli interventi, anche l'APE relativa alle singole unità immobiliari</p> |
| 19 | 7/05/2025 | AESS | Tutor GSE | <p>Si conferma che l'eventuale mancanza di parte degli attestati di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativa alle singole unità immobiliari, per motivi non dipendenti dalla ESCo (es. prolungata impossibilità di accesso all'unità immobiliare) non sarà motivo di revoca dell'incentivo</p> | |




VALUTAZIONE PRELIMINARE (1 DI 2)

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|-------------|-------------------|--|--|
| 25 | 07/05/2025 | AESS | GSE PPA | Per DIP nel caso di PPP, si intende l'inserimento/Aggiornamento del programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 175 del D.lgs. 36/23? | <p>Il DIP è da ritenersi documento utile solo ai fini della valutazione preliminare. Per quanto concerne la documentazione necessaria per l'avvio delle procedure di affidamento di un contratto PPP è necessario fare riferimento alle disposizioni del Codice dei Contratti. Ove ritenuto utile, potrà essere utilizzato il kit per l'affidamento che sarà messo a disposizione dal GSE in qualità di soggetto attuatore della Misura, approntato come strumento di supporto all'avvio di una procedura di gara aperta per l'affidamento di un contratto EPC; tale procedura richiede comunque un livello di progettazione posto a base di gara almeno pari al PFTE.</p> <p>Si tenga conto che l'art. 37 del Codice prevede che il programma triennale contiene i lavori "compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, co. 1, lett. a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del DOCFAP e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del DIP".</p> <p>Non sono inseriti nella programmazione i soli lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta.</p> <p>Va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 3, All. I.7, il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del PFTE, sia in caso di progettazione interna che di progettazione esterna"; in quest'ultimo caso, "dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del capitolato del servizio di progettazione".</p> |



VALUTAZIONE PRELIMINARE(2 DI 2)

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 29 | 09/05/2025 | Azienda Casa PR | Federcasa | <p>In merito alla documentazione necessaria da sottoporre al GSE per la valutazione preliminare:</p> <p>1_la relazione tecnica preliminare può avere contenuti descrittivi generici di identificazione del contesto e dei lavori oppure è necessario anche qualche elemento specifico previsto dal GSE?</p> <p>2_il quadro economico estimativo è analogo al QTE previsto dal Codice appalti e con valori economici dei lavori parametrici in base ai massimali di cui all'Allegato 2 del decreto?</p> <p>3_per APE ante e post operam si intende quella complessiva dell'edificio oppure le certificazioni energetiche dei singoli alloggi (queste registrate all'archivio regionale o meno)?</p> | <p>Ai fini della valutazione preliminare si conferma che:</p> <p>1_la Relazione Tecnica preliminare può essere assimilabile a un DIP, salvo specificare la tipologia di interventi previsti</p> <p>2_Per quadro economico estimativo si intende il QTE previsto dal Codice appalti e con valori economici parametrici in base ai prezzari regionali.</p> <p>3_le APE ante e post simulata dovranno essere riferite agli interi edifici, non ai singoli alloggi, in quanto utili a valutare la raggiungibilità degli obiettivi minimi previsti dalla Misura</p> <p>Si precisa che i valori economici dei lavori parametrici inseriti all'allegato 2 costituiscono i massimali di contributo che potranno essere erogati a valere sulla Misura. In caso di costi effettivi maggiori, nulla osta al ricorso ad altre forme di finanziamento, anche pubblico e a fondo perduto, entro il limite massimo del 100% dei costi effettivamente sostenuti</p> <p>100% dei costi effettivamente sostenuti</p> |




GARE E CONTRATTI DI AFFIDAMENTO (1 DI 6)

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|------------------|-------------------|--|---|
| 1 | 30/04/2025 | Vari stakeholder | PdCM | Gli immobili coperti da contratti di gestione energia possono essere riqualificati con le risorse della misura M7 I17? | Gli immobili già coperti da contratti di gestione energia possono essere oggetto di affidamento di interventi ammissibili alla misura; essi dovranno però essere assegnati con procedura di evidenza pubblica, modulando il contratto di lavori e servizi in coerenza con il contratto preesistente; la stazione appaltante dovrà inoltre considerare gli eventuali impatti economici degli interventi su detto contratto, ad esempio rinegoziare la distribuzione dei risparmi aggiuntivi prodotti dagli interventi finanziati dalla Misura, etc. Trattandosi di aspetti tecnico-economici complessi, da valutare caso per caso, si suggerisce l'approfondimento della tematica partecipando ai Tavoli Tecnici o richiedendo assistenza individuale al Desk Federcasa per le stazioni appaltanti. |
| 42 | 12/05/2025 | Assoesco | Federcasa | (Art.5) Soggetti destinatari del sostegno finanziario Nel caso di immobili individuati tra i possibili beneficiari delle risorse previste dalla linea di investimento PNRR ma già in gestione ad operatori energetici, vi è la possibilità per soggetti terzi di partecipare alla misura? In caso affermativo, con quali modalità, posto che si verrebbe a creare delle ovvie interferenze tra i due operatori presenti sullo stesso perimetro? | |
| 64 | 14/05/2025 | ATERP CALABRIA | GSE PPA | Sarebbe possibile , al fine di ridurre i tempi di espletamento della gara, aprire una procedura di gara d'urgenza (ex art.140 del Codice degli Appalti) , dal momento che la procedura ex art.193 non prevederebbe tempi conformi che consentono l'accesso alla Misura? | I limiti imposti dall'art. 140 sono rigorosi. La procedura d'urgenza è applicabile "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi [...]". La sussistenza di tali circostanze non è oggettivamente riscontrabile nel caso di specie, ancor più se si considera che la timeline della Misura prevede la conclusione dei lavori al Giugno 2029. Le singole stazioni appaltanti potranno valutare discrezionalmente la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per velocizzare le fasi di affidamento, nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 36/2023. |

GARE E CONTRATTI DI AFFIDAMENTO (2 DI 6)

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|----------------|-------------------|---|---|
| 52 | 12/05/2025 | Federesco | Federcasa | <p>Alcune ATER hanno già attuato una procedura per l'attuazione del progetto con la modalità del Project Financing art. 93 del Codice dei contratti. Tale procedura non sembra in linea su quanto rappresentato dalla presentazione dell'Agorà del 5.05.2025 in cui si evidenzia che è compito delle le Stazioni Appaltanti predisporre il progetto PFTE da mettere in gara secondo la modalità del PPP Art 183 D.Lgs 36/2023 e del Correttivo, e predispongano il successivo bando di gara secondo una procedura di Offerta tecnica economica più vantaggiosa.</p> <p>Quale è la posizione del GSE e dell'Unità di missione merito? Si può avere uno schema operativo analogo a quanto esposto nella AGORA' del 5.05.2025?</p> | <p>Nel corso degli Agorà è stato più volte sottolineato come lo schema contrattuale cui fa ricorso la misura Investimento 17 missione 7 è quello del Partenariato Pubblico Privato (PPP). I contratti di PPP vengono affidati alternativamente tramite procedura di gara di cui al Titolo II, Parte II, Libro IV, oppure tramite project financing (che confluisce in ogni caso in una gara), ai sensi dell'art. 174, comma 3 del D.lgs. 36/2023. E' stato piuttosto sottolineato che a seguito del Correttivo al codice dei contratti la tempistica attualmente prevista per la conclusione della procedura del project financing non è compatibile con le tempistiche imposte dalla misura a meno che la Stazione Appaltante non abbia proceduto, prima della pubblicazione del decreto, a dare inizio Il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica rientra tra i contratti tipici di PPP e può essere alternativamente strutturato come un appalto di servizi ovvero come una concessione, mediante il ricorso al finanziamento del privato</p> |
| 14 | 07/05/2025 | ATERP CALABRIA | Federcasa | <p>E' possibile procedere alla pubblicazione ex art. 193D.lgs n.36/2023 atteso che il Decreto non è ancora stato pubblicato?</p> | <p>Il DM non vincola la scelta di specifiche procedure di affidamento e l'ammissibilità dei progetti a finanziamento è valutata esclusivamente in base ai requisiti soggettivi del proponente e alla sussistenza dei requisiti previsti per gli immobili e gli interventi già contenuti nella norma primaria.</p> |
| 68 | 07/05/2025 | ATERP CALABRIA | Federcasa | <p>LA CORRETTA ATTUAZIONE DEL DECRETO CONSISTE NELLA PRELIMINARE INDIZIONE DI UN INDAGINE NON VINCOLANTE DI MERCATO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI VIGENTE?</p> | <p>Si segnala l'esigenza di valutare la compatibilità dei tempi descritti dall'art. 193 del D.lgs. 36/2023, per come modificato dal Correttivo, con le tempistiche previste dal DM.</p> |

La Misura non è prescrittiva rispetto al ricorso a specifiche procedure di affidamento. Qualunque procedura scelta dalla Stazione Appaltante deve però essere implementata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici



GARE E CONTRATTI DI AFFIDAMENTO (3 DI 6)

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|------------------|-------------------|---|--|
| 9 | 30/04/2025 | | PdCM | Considerata la previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., art. 193, qualora i concorrenti costituiscano una società di scopo per la presentazione di progetti da ammettere ai benefici di cui alla Misura del PNRR prevista dalla L. n. 207/2024, art. 1, co. 513, tra i cui soci sia ricompresa anche una Esco, sarebbe possibile candidare il relativo progetto direttamente come società di scopo? | Fermo il legittimo ricorso alla società di progetto ai sensi del D.lgs. 36/2023, la ESCo, quale socio qualificante che deve essere presente nella compagine della medesima Società per tutta la durata del rapporto, dovrà presentare l'istanza per la concessione del contributo al GSE. La ESCo socia capogruppo, se del caso, potrà essere munita di apposita delega rilasciata dalla Società di Progetto. Il beneficiario della misura agevolativa è la ESCO ed è quindi solo quest'ultima, in base alla propria specificità, a poter candidare un progetto per ottenere il relativo finanziamento. |
| 10 | 30/04/2025 | | PdCM | È possibile prevedere la costituzione di una società di scopo per la partecipazione alle procedure di gara? | Qualora si optasse, quindi, per la partecipazione alla procedura in forma associata/plurisoggettiva, l'ipotesi percorribile è quella che vede il costituendo raggruppamento "guidato" da una ESCO quale capogruppo mandataria. Ad esito del confronto, poi, potrà costituirsi la società di scopo secondo le disposizioni vigenti ma la domanda dovrà essere comunque presentata dalla ESCO. |
| 4 | 30/04/2025 | Vari stakeholder | PdCM | La manifestazione di interesse di un Operatore per la realizzazione del PFTE è sufficiente per richiedere il contributo M7 I17? | No, occorre l'atto di aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica avviata dalla PA relativamente al progetto avente i requisiti per l'accesso alla misura. |



La Misura non è prescrittiva rispetto al ricorso a specifiche procedure di affidamento. Qualunque procedura scelta dalla Stazione Appaltante deve però essere implementata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

GARE E CONTRATTI DI AFFIDAMENTO (4 DI 6)

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|------------------|-------------------|---|---|
| 11 | 30/04/2025 | Vari Stakeholder | PdCM | In caso di manifestazioni di interesse accettate prima dell'entrata in vigore del correttivo al codice, la stazione appaltante può procedere ai sensi del vecchio codice? | <p>La manifestazione di interesse non coincide con la presentazione della proposta di intervento secondo la procedura di finanza di progetto.</p> <p>Basti a tal riguardo rilevare che nell'art. 193 tale differenziazione è illustrata in modo esplicito, laddove al comma 2 si prevede che l'operatore economico "può" presentare una preliminare manifestazione di interesse, mentre al comma 3 si prevede che "le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse".</p> <p>La proposta, in sé, è articolata secondo quanto stabilito nel medesimo comma 3 e contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il PEF e la specificazione delle caratteristiche del servizio della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Dunque, considerato che la manifestazione di interesse non è prevista quale "presupposto" indefettibile per la formazione della proposta, e che quest'ultima è tale solo ove corredata dai suddetti elaborati, nonché che l'art. 225-bis, co. 4, per procedimenti in corso intende quelli per cui "è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità", tale quesito deve riscontrarsi in senso negativo.</p> |



La Misura non è prescrittiva rispetto al ricorso a specifiche procedure di affidamento. Qualunque procedura scelta dalla Stazione Appaltante deve però essere implementata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

GARE E CONTRATTI DI AFFIDAMENTO (5 DI 6)


| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|-------------|-------------------|--|--|
| 53 | 12/05/2025 | Federesco | Federcasa | Si ritiene opportuno che sia predisposto una guida ai requisiti minimi di partecipazione alla gara ed ai criteri di aggiudicazione delle offerte per assegnare i punteggi tecnici ed economici nella procedura di gara? Analogamente si ritiene utile che la struttura di missione attui un aggiornamento della linea guida per la redazione del PTE (Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)) alla specifica iniziativa che recepisca quanto previsto dal correttivo del codice appalti in merito ai documenti tecnici da predisporre e stabilisca un riferimento alle attività di verifica dei progetti ai fini della validazione da parte dei RUP delle stazioni appaltanti. | Il GSE ha predisposto un KIT DI AFFIDAMENTO per la Pubblica Amministrazione : uno strumento di semplificazione dell'accesso alla Misura, che contiene tutti i modelli di documenti utili a supportare la Stazione appaltante per l'espletamento della procedura di gara conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, tra cui: le linee guida alla progettazione, il disciplinare di gara e il modello di contratto EPC. |
| 55 | 12/05/2025 | Federesco | Federcasa | Sarà predisposto un quadro economico tipo da utilizzare in tutti i progetti in cui siano evidenziati gli oneri a carico degli operatori economici e quali a carico delle stazioni Appaltanti in modo da renderli coerenti negli schemi di contratto tipo per tutte le procedure | |



La Misura non è prescrittiva rispetto al ricorso a specifiche procedure di affidamento. Qualunque procedura scelta dalla Stazione Appaltante deve però essere implementata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

GARE E CONTRATTI DI AFFIDAMENTO (6 DI 7)


| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|-------------|-------------------|---|--|
| 26 | 15/5/2025 | AESS | Tutor GSE | Per M7 è possibile anche stipulare un contratto di PPP non necessariamente un EPC con una ESCO? Mentre risulta obbligatorio il contratto EPC se si vuole intercettare il CT e usare le misure assieme? | |
| 39 | 12/5/2025 | Assoesco | Federcasa | (Art.3) "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, le misure previste dal presente decreto non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e che siano finanziate con risorse diverse da quelle previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto." 2.al fine di poter accedere anche al Conto Termico é necessario sottoscrivere un contratto EPC che permetta alla ESCo di assumere il ruolo di SOGGETTO RESPONSABILE nel meccanismo CONTO TERMICO? | La M7 non prescrive una specifica tipologia di contratto da stipulare con la ESCo, salvo che il contratto dovrà prevedere l'affidamento di lavori e servizi. A normativa vigente, l'EPC è l'unico contratto che consente ad una ESCo di accedere al Conto Termico per conto di una PA Pertanto, ove si intenda fare ricorso al cumulo tra i due strumenti, la scelta dell'EPC è certamente raccomandata. |



La Misura non è prescrittiva rispetto al ricorso a specifiche procedure di affidamento. Qualunque procedura scelta dalla Stazione Appaltante deve però essere implementata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

GARE E CONTRATTI DI AFFIDAMENTO (7 DI 7)

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 56 | 12/05/2025 | Federesco | Federcasa | Si ritiene necessario che le Stazioni appaltanti predispongano per la gara un PFTE con un Piano economico finanziario che individui la sostenibilità dell'operazione | |
| 69 | 14/05/2025 | Comune di Monza | Federcasa | Ciò che ci preme capire in via prioritaria, è se le Pubbliche Amministrazioni che devono svolgere la gara per l'individuazione della ESCO che richiederà la concessione del contributo M7I17 e realizzerà l'investimento, debbano predisporre il PFTE e il PPP-EPC da porre a base di gara, come indicato nelle slide. Se è così, ciò significa che la Pubblica Amministrazione deve individuare le risorse economiche, per la redazione sia del Dip che del PFTE (se non lo fa internamente), a carico del proprio bilancio comunale? | Ai fini dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione di una ESCo che esegua gli interventi ammissibili alla Misura è necessario, ai sensi del codice dei contratti pubblici, che le Stazioni Appaltanti predispongano un PFTE da porre a base di gara e quindi che ne sostengano le spese. |



La Misura non è prescrittiva rispetto al ricorso a specifiche procedure di affidamento. Qualunque procedura scelta dalla Stazione Appaltante deve però essere implementata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

CUMULABILITA'


| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|------------------|-------------------|---|--|
| 5 | 30/04/2025 | Vari stakeholder | PdCM | È possibile utilizzare la M7 I17 per completare le coperture economiche di progetti sostenuti da PINQUA o Sicuro Verde e Sociale che abbiano i requisiti? | No, le risorse della M7 I17 non sono cumulabili con altre risorse PNRR o di origine europea. |
| 6 | 30/04/2025 | Vari stakeholder | PdCM | Per il 35% dei costi non coperti dal contributo a fondo perduto della M7 I17 posso ricorrere a bandi regionali? | Dipende, se le risorse dei bandi sono regionali sì, se sono invece di derivazione europea (es. FESR, FSE, etc.) no |
| 8 | 30/04/2025 | Vari stakeholder | PdCM | La M7 è cumulabile con il Conto Termico? | Sì, fino ad un massimo del 100% dei costi sostenuti per spese ammissibili alla Misura |




«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, le misure previste dal presente decreto non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea»

FINANZIAMENTI E GARANZIE

| ID | Data quesito | Richiedente | Canale d'ingresso | Quesito | RISPOSTA |
|----|--------------|------------------|-------------------|---|---|
| 7 | 30/04/2025 | Vari stakeholder | PdCM | Una ESCo che in fase di gara presenta un PEF e deve acquisire le necessarie garanzie di poter coprire anche il 35% rivolgendosi al sistema finanziario, come può dimostrare ad un istituto di credito che disporrà della copertura prevista dalla Misura? | Se la PA ha richiesto la valutazione preliminare del progetto e l'esito è positivo, tra i documenti di gara la PA può inserire tale esito e le ESCo possono produrla al partner finanziario individuato. |
| 13 | 07/05/2025 | Assoesco | Federcasa | Sono ipotizzate, in linea con altre misure del PNRR, formule di anticipo o prenotazione dell'incentivo? | La Misura prevede la possibilità per il Soggetto Destinatario (ESCO) di richiedere un acconto pari al 30% per entrambe le componenti dello strumento finanziario, a seguito della sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo. |



PER ACCEDERE AI SERVIZI DI SUPPORTO M7 I17



Per modifiche e sviluppi della Misura:

STRUTTURA DI MISSIONE PNRR DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

